

Informativa per la clientela di studio

N. 162 del 31.10.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Imprese del credito. Assegni straordinari per i disoccupati

*A decorrere dal 6 novembre p.v., entreranno ufficialmente in vigore le modifiche al regolamento recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito. In particolare, i lavoratori in status di disoccupazione involontaria riceveranno, per un massimo di 24 mesi, **un assegno per il sostegno al reddito**, nonché, su loro richiesta e per un massimo di 12 mesi, **il finanziamento di programmi di supporto alla ricollocazione professionale**.*

Premessa

Il D.M. n. 180 del 12 marzo 2012 a firma del M.L.P.S., di concerto con il M.E.F., introdurrà a partire dal prossimo 6 novembre precise prestazioni straordinarie di sostegno al reddito per i lavoratori in esubero nel settore creditizio.

Gli assegni straordinari

La novità principale del nuovo regolamento è rappresentata dalla "sezione emergenziale", la quale prevede:

- ✓ per i lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria l'erogazione, per un massimo di 24 mesi, **di un assegno per il sostegno al reddito**;

- ✓ il **finanziamento**, per un massimo di 12 mesi, **di programmi di supporto alla ricollocazione professionale**, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e comunitari.

L'importo dell'assegno straordinario

A tal proposito, è nostra cura metterLa al corrente che il Fondo di solidarietà provvede al riconoscimento, a integrazione del trattamento di disoccupazione e finché permanga tale condizione, delle seguenti indennità:

- ✓ **80%** dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari a un importo di 2.220 euro lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a 38.000 euro;
- ✓ **70%** dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari a un importo di 2.500 euro lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da 38.001 euro a 50.000 euro;
- ✓ **60%** dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari a un importo di 3.500 euro lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre 50.000 euro.

In caso di erogazione delle suddette prestazioni, il datore di lavoro dovrà corrispondere un contributo pari alla metà delle prestazioni erogate dal Fondo; mentre il versamento della contribuzione sarà calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Le condizioni di accesso

Per accedere ai suddetti benefici è necessario che siano rispettate due condizioni ben precise, ossia:

1. l'avvenuto espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per la riduzione dei livelli di occupazione;
2. la conclusione di tali procedure sindacali con un accordo aziendale.

La gestione delle domande

Quanto alla gestione delle domande di accesso ai benefici, il D.M. n. 180 del 12.03.2012 precisa che le istanze saranno esaminate dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

NOTA BENE - In ogni caso, viene dato diritto di precedenza alle domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.

Altri incentivi

Infine, La informiamo che il D.M. in commento ha previsto anche un incentivo a favore delle aziende in caso di assunzione dei lavoratori beneficiari delle nuove prestazioni. In particolare è stato disposto che, qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui stia fruendo delle nuove prestazioni, il trattamento residuo (di tali prestazioni) venga erogato a favore della stessa azienda fino al termine dei 24 mesi.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 